



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MENIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2025**

Disposizioni per il rafforzamento della rete scolastica italiana all'estero

ONOREVOLI SENATORI. – La promozione della lingua rappresenta un elemento fondamentale per la diffusione della cultura, delle tradizioni e dell'economia di una nazione nel mondo, sia che avvenga all'interno dei suoi confini (imprese estere e organizzazioni internazionali che aprono uffici o sedi in Italia, studenti e lavoratori stranieri) che al di fuori di essi. Lo strumento della lingua si afferma come un *soft power*, la cui diffusione nel mondo produce una forte risposta positiva su almeno tre aspetti di primaria importanza: l'*export* di beni e servizi, l'attrazione di investimenti e il turismo.

L'italiano è la lingua più studiata al mondo dopo l'inglese, seguita da spagnolo, francese, tedesco e cinese; nella classifica dei passaporti più « potenti del mondo », quello italiano è al terzo posto, permettendo l'accesso senza visto preventivo (o con visto all'arrivo) in 194 Stati tra i 199 considerati; nell'anno accademico 2023/2024, circa 96.083 studenti stranieri hanno studiato presso le università italiane; la rete diplomatica italiana è ampia, forte di centotrenta ambasciate, ottantacinque uffici consolari, nove rappresentanze permanenti, una delegazione speciale, ottantotto istituti italiani di cultura.

Iniziative strategiche indirizzate a un rafforzamento della conoscenza e della diffusione della lingua italiana andrebbero implementate per favorire maggiormente la nostra competitività e il nostro prestigio nel mondo, considerato il gran numero di italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), di cittadini tempora-

neamente all'estero per motivi di studio e di lavoro, ma anche di cittadini stranieri di origine italiana.

Tra le iniziative più efficaci di *soft power* legato alla nostra lingua vi è sicuramente l'istituzione di scuole statali all'estero. Queste sono da sempre una diretta emanazione del nostro sistema scolastico e hanno acquisito nel tempo una nuova centralità, diventando a tutti gli effetti uffici della rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al pari delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli istituti italiani di cultura. È innegabile che le attività scolastiche concorrono in modo significativo alla valorizzazione e alla promozione dell'Italia nel suo complesso, rafforzano le relazioni di amicizia e sono la base di innumerevoli forme di collaborazione culturale in seno alla comunità internazionale attraverso programmi, progetti e accordi.

Il presente disegno di legge intende, quindi, favorire il potenziamento del primo e del secondo ciclo di istruzione all'estero, secondo le previsioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, stabilendo, in particolare, la possibilità di istituirli non solamente nelle capitali europee e nei Paesi che hanno chiesto l'adesione all'Unione europea, ma anche nelle capitali e nei centri abitati degli Stati ritenuti strategici per l'Italia sulla base del numero di cittadini italiani iscritti all'AIRE e di origine italiana, dell'interesse che essi dimostrano verso la lingua e la cultura italiana e dei rapporti diplomatici ed economici che intercorrono.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane quali strumenti fondamentali della cooperazione internazionale al fine di facilitare la comunicazione, la comprensione reciproca, la creazione di un terreno comune di dialogo e la promozione di scambi e collaborazioni tra i popoli nel quadro dei rapporti dell'Italia con gli altri Stati, nonché di riconoscere la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale una priorità nell'ambito della politica estera italiana.

2. In conformità all'articolo 9, primo comma, della Costituzione, e al fine di favorire il mantenimento dell'identità culturale italiana, la diffusione e la comprensione del patrimonio artistico e creativo italiano, nonché per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, in ciascuno Stato estero in cui l'Italia è presente con la propria rete diplomatico-consolare, il primo e il secondo ciclo di istruzione sono considerati strumenti di promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le capitali e le aree urbane degli Stati esteri di cui al comma 2, nelle quali attivare i suddetti cicli di istruzione, sulla base dei seguenti parametri:

a) consistenza numerica di italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

b) consistenza numerica di cittadini di origine italiana;

c) interesse dello Stato estero o dell'Italia a rafforzare i rapporti diplomatici, economici e culturali che intercorrono.

4. Nelle capitali degli Stati membri dell'Unione europea, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Confederazione Svizzera e dei dieci Stati non appartenenti all'Unione europea con maggior numero di cittadini italiani iscritti all'AIRE o di origine italiana, è garantito almeno un ciclo completo di istruzione in scuole statali italiane o in sezioni italiane presso scuole straniere o internazionali già istituite o da istituire. Possono essere altresì istituite scuole statali italiane negli Stati esteri che hanno presentato domanda di adesione all'Unione europea.

5. Per l'istituzione e la gestione delle scuole statali all'estero si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.